



**IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Pelliccia Clara**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 355 DEL 06/03/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE DI DURATA QUADRIENNALE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.**



**OGGETTO: CONVENZIONE DI DURATA QUADRIENNALE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.**

***IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 7 del 11.1.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 0000316 del 02.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**vista** la PEC prot. n. 98320 del 22.8.2022, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 58002, con la quale l'Università degli Studi di Milano comunicava alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Ufficio Giuridico, che il Senato Accademico aveva approvato la stipula della convenzione per l'espletamento dei tirocini formativi degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie e contestualmente trasmetteva lo schema di convenzione per la condivisione;

**vista altresì** l'e-mail del 6.11.2023, acquisita agli atti in pari data da questa struttura competente nella gestione di tale attività a decorrere dall'1.2.2023, prot. n. 72756, con la quale l'Università degli Studi di Milano trasmette la bozza della convenzione di cui trattasi da esaminare ed eventualmente integrare o modificare;

**dato atto** che la succitata Università garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

**ricordato** che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;



**vista** la PEC prot. n. 1934 dell'11.1.2024, acquisita agli atti il 12.1.2024, prot. n. 2568, con la quale l'Università degli Studi dell'Insubria esprime parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

**viste altresì** le e-mail del 16.1.2024 e del 17.1.2024, agli atti di questo ufficio, con le quali la Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali e la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri hanno espresso rispettivamente pareri favorevoli in merito;

**dato atto** che questa Azienda, con e-mail del 23.1.2024, agli atti dell'ufficio, ha manifestato il proprio interesse a stipulare la convenzione di cui sopra;

**dato atto altresì** che l'Università, con e-mail del 27.2.2024, acquisita agli atti il 28.2.2024, prot. n. 16637, ha comunicato di accogliere le modifiche proposte da questa ASST;

**stabilito** che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

**precisato** che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

**precisato altresì** che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

**ritenuto** conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte di studenti dell'Università degli Studi di Milano, iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni;



2. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;
3. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
4. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
6. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI  
DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE  
RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

**TRA**

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Elio Franzini,  
nato a *omissis* il *omissis*, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono, 7,  
Milano (di seguito Università)

**E**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in  
Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, rappresentata per  
la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali,  
Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe  
Micale, con nota prot. n. 0000316 del 2.1.2024 (di seguito Ente Convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

**VISTO**

il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  
magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n.  
270;

**PRESO ATTO**

che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni  
Sanitarie si propone la finalità di fornire una preparazione che consenta ai  
laureati di conseguire gli obiettivi formativi specifici richiamati dal suddetto  
Regolamento Didattico e, in particolare, quelli riportati per estratto  
nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione;

**VISTO**

- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie e in particolare gli artt. 3, 8, 12 e 21;

#### VISTE

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie del 17.6.2022;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 20.6.2022;
- Senato Accademico del 12.7.2022;

#### TENUTO CONTO

che ai sensi del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, per il conseguimento del titolo di studio è previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

#### CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;
- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di studio;
- che l'Ente Convenzionato è stato individuato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale (CLM), previa valutazione dell'adeguatezza didattica, quale struttura idonea presso cui svolgere il progetto di tirocinio;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

#### Art. 1

### Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie di cui in premessa, nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del CLM secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

A tal riguardo l'Ente Convenzionato pone a disposizione dell'Università tutte le strutture compatibili con le attività di tirocinio.

Le Parti si riservano, nel corso della vigenza del presente accordo, di aggiornare il sopra individuato elenco in ragione di sopravvenute esigenze formative a seguito delle valutazioni assunte dal Collegio Didattico Interdipartimentale, mediante scambio di note.

L'Ente Convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale sono attribuite le funzioni di Tutor dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale.

### Art. 2

#### Attività formativa

L'attività di tirocinio, caratterizzata da un impegno in attività pratiche inerenti agli obiettivi propri del Corso di studio, si esplica in un Progetto di tirocinio.

L'articolazione e l'organizzazione dell'attività di tirocinio sono demandate al Responsabile del Progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel Regolamento Didattico del CLM. Tale figura predispone annualmente un piano dettagliato comprendente i progetti di tirocinio da sottoporre all'approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale.

Il tirocinio formativo per gli studenti si svolge sotto la responsabilità e la supervisione di un Tutor, nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, secondo le modalità e le condizioni previste dal Regolamento Didattico del CLM.

L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente Convenzionato ove si espleta il tirocinio.

### Art. 3

#### Tutor

Il Tutor può essere scelto e individuato tra i Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo, tra professionisti sanitari in possesso di titolo di studio magistrale di norma riconducibile alla stessa Classe di appartenenza, o tra il personale anche non universitario con adeguato titolo di studio, qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per l'Ufficio ricoperto e tra soggetti ritenuti adeguatamente formati a ricoprire il ruolo per competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare e a monitorare l'attività di tirocinio degli studenti.

Il Tutor attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito "*modulo firme presenze tirocinio/libretto di tirocinio*" predisposto per il Corso di Laurea Magistrale dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al termine di tale periodo, il Tutor esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli

studenti.

#### Art. 4

##### Studenti tirocinanti

Ogni anno l'Università, per il tramite del Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, preso atto del parere favorevole del Collegio Didattico Interdipartimentale, concorda con la Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi degli studenti che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, il tipo di attività di tirocinio in cui dovranno essere impegnati.

#### Art. 5

##### Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato.

#### Art. 6

##### Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.6.1965 e smi.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Tutor dell'Ente Convenzionato e/o al Responsabile del progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata

nel regolamento didattico del CLM, è tenuto a denunciare il sinistro alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo:  
[https://work.unimi.it/servizi/luoghi\\_sicurezza/26528.htm](https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm)

Nei casi di responsabilità civile la struttura universitaria di riferimento è la Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi.

Sono riportati nel Progetto formativo del singolo studente gli estremi delle seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/156035901, valida fino al 30.9.2022 per l'assicurazione contro gli infortuni;

b) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65.171912201, validità fino al 31.12.2022 per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 7

##### Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- seguire le indicazioni del Tutor e svolgere i compiti secondo le sue direttive;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le regole di comportamento, ivi comprese le norme in materia di igiene e sicurezza.

#### Art. 8

##### Prevenzione e sicurezza

I tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008

n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'Ente convenzionato provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i tirocinanti abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente convenzionato.

L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si impegna a comunicare all'Università i nominativi dei tirocinanti sottoposti a sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta formazione.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. I tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente convenzionato.

#### Art. 9

##### Servizi accessori

L'Ente Convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare, ove presente e possibile, la fornitura dei camici e l'accesso alla mensa

mediante l'acquisto di buoni pasto.

#### Art. 10

##### Trattamento Dati

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo da parte degli studenti del CLM in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai

professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività di tirocinio presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali di pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e

gestione dei dati” - “Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio” per l’Ente Convenzionato e “Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti”.

L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo: <http://www.asst-settelaghi.it/privacy1> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alla informative rese dall’Università, “Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge,

sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 11

##### Anticorruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### Art. 12

##### Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di quattro anni (4 anni), fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.

#### Art. 13

##### Recesso

Le Parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza comunicando a mezzo PEC o raccomandata RR da inviare almeno tre mesi prima della fine dell'anno accademico.

#### Art. 14

##### Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 15

##### Imposte



ALLEGATO A

**OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ha lo scopo di fornire una formazione che consenta al laureato di:

- coordinare e/o dirigere organizzazioni semplici e complesse utilizzando strumenti e misure per la pianificazione, la gestione delle risorse umane, della contabilità nell'economia aziendale;
- rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni riabilitativi e programmare l'intervento terapeutico in ambito riabilitativo della classe di appartenenza;
- sviluppare capacità di direzione;
- individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e predisporre interventi di tutela negli ambienti di lavoro;
- gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i processi di integrazione multi professionale ed organizzativa;
- gestire piani di sviluppo professionale, che includano continue valutazioni, definizioni e identificazione degli obiettivi e l'attuazione per il loro raggiungimento;
- effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche dati e i relativi aggiornamenti periodici;
- effettuare revisioni della letteratura, anche di tipo sistematico, finalizzate alla realizzazione di un articolo scientifico;
- collaborare con progetti di ricerca quantitativa e qualitativa;

- verificare l'applicazione dei risultati delle attività di ricerca per il miglioramento continuo delle attività in ambito riabilitativo;
- praticare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;
- decidere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e di gruppo e alla gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro familiari;
- valutare i risultati individuali e collettivi dei pazienti utilizzando valide e affidabili misure che tengano conto dell'ambito in cui i pazienti stanno ricevendo gli appropriati interventi riabilitativi, le variabili della competenza culturale e l'effetto dei fattori sociali;
- collaborare con il team di cura per realizzare l'applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida;
- organizzare ed interpretare correttamente l'informazione sanitaria dello specifico professionale dalle diverse risorse e database disponibili;
- utilizzare la tecnologia associata all'informazione e alle comunicazioni come valido supporto agli interventi riabilitativi, terapeutici e preventivi e per la sorveglianza ed il monitoraggio dello stato di salute;
- documentare la propria pratica riabilitativa anche ai fini di successive analisi per il miglioramento continuo;
- progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento.



Determinazione Dirigenziale n. **355** del **06/03/2024**

***S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**OGGETTO: CONVENZIONE DI DURATA QUADRIENNALE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 07/03/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella